

Primo sì al dlgs che attua la direttiva NIS 2. Sanzioni per imprese e p.a.

Cybercrime allo scoperto

La denuncia entro 24 ore, da completare in 72

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Prima denuncia di attacchi informatici entro 24 ore e, a seguire, notifica completa entro 72 ore: sono questi alcuni degli obblighi specifici, in caso di data breach, previsti dallo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2022/2555 (nota con l'acronimo NIS 2) licenziato, in via preliminare, del consiglio dei ministri di ieri 10/6/2024. La nuova disciplina si aggiunge a quella relativa al perimetro di sicurezza nazionale e amplia la platea dei soggetti, cui è chiesto di adoperarsi per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Le novità interesseranno moltissime imprese e altrettante pubbliche amministrazioni, inserite nelle macro-categorie dei soggetti "essenziali" ed "importanti", elencati per settori in quattro allegati allo schema del d.lgs. in commento.

Alcuni soggetti operano in aree classificate "altamente critiche" (tra cui imprese dei

settori energia, trasporti, banche e mercati finanziari, sanità, infrastrutture digitali), altri in aree "critiche" (tra cui servizi postali, gestione rifiuti, imprese del settore alimentare, fabbricazione dispositivi medici, apparecchiature elettriche, macchinari, computer, fornitura servizi digitali, organizzazioni di ricerca). Negli altri due gruppi si trovano pubbliche amministrazioni (la legge delega 15/2024 prevede la possibilità di includere comuni e province), servizi di trasporto pubblico locale, istituti di ricerca, esercenti attività di interesse culturale, società in house, società partecipate e società a controllo pubblico.

Questa amplissima schiera di soggetti pubblici e privati sarà tenuta a una serie di incombenze, punite anche con sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza.

Un compito da sentinella è la segnalazione degli incidenti informatici allo CSIRT Italia (gruppo di gestione degli incidenti di sicurezza informatica, presso l'agenzia per la cybersi-

curezza nazionale)

Nello schema di d.lgs. si delinea una procedura in due tempi: una pre-notifica senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore dalla conoscenza dell'incidente significativo, e la notifica entro 72 ore, con una valutazione della gravità e dell'impatto dell'attacco. Di volta in volta si deciderà se e come debbano essere avvisati anche gli utenti dei servizi interessati dall'incidente. Questo obbligo si inserisce in un quadro di adempimenti che comprende pianificazione delle misure di sicurezza, formazione del personale e degli organi di vertice, adozione di misure tecniche e organizzative. Le misure tecniche devono comprendere anche l'incremento dell'uso della crittografia e garanzie di continuità operativa, l'uso delle specifiche tecniche elaborate dall'Enisa, l'approvvigionamento di servizi e prodotti certificati. La filiera della sicurezza deve riguardare anche i fornitori di servizi degli enti elencati negli allegati allo schema di d.lgs.

L'obbligo della segnalazione di incidenti informatici, previsto dallo schema di d.lgs. in esame, può sovrapporsi con l'analogo obbligo di notificazione previsto dal Regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr). Al riguardo lo schema di d.lgs. prevede la disciplina di raccordo: se l'incidente riguarda anche dati personali, dovrà essere informato subito il Garante della privacy; se quest'ultimo applicherà una sanzione del Gdpr, non si applicheranno le sanzioni previste dal d.lgs. in esame. In ogni caso imprese ed enti dovranno adempiere sia agli obblighi previsti dal Gdpr sia a quelli previsti dal provvedimento in esame. La direttiva 2022/2555 deve essere recepita entro il 17/10/2024, e le disposizioni del d.lgs. attuativo si applicheranno a partire dal 18/10/2024.

10 ONLINE Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

DL SU SISMA

Canoni casa in linea con gli alloggi Erp

Famiglie colpite dal sisma alla cassa. A decorrere dall'1 settembre 2024, i nuclei familiari che dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. È una delle previsioni contenute nel decreto legge recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali", approvato ieri dal consiglio dei ministri. Sempre dall'1 settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione ed è invece riconosciuto un "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contributo è riconosciuto anche "ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo.

© Riproduzione riservata

GUIDA PRATICA ALLA MINISANATORIA EDILIZIA



CON IL TESTO DEL DECRETO LEGGE N° 69 E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IN EDICOLA CON  A € 8,90*

ACQUISTA SUBITO QUI LA TUA COPIA DIGITALE



Parlamentari insindacabili solo per opinioni all'altezza

Le dichiarazioni di deputati e senatori rese fuori dalle sedi delle Camere, quali quelle sui social media, sono insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. al fine di proteggere da condizionamenti lo svolgimento del mandato. Devono però pur sempre essere qualificabili come opinioni ed essere connesse all'esercizio della funzione parlamentare, oltre che essere espresse in forme improntate al rispetto della dignità dei terzi. È quanto ha precisato e ribadito la Corte costituzionale con la sentenza n.104, depositata il 10/6/2024, con la quale ha respinto un conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Milano contro la Camera dei deputati, che aveva affermato l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'allora deputato Carlo Fidanza in un video su Facebook pubblicato nel dicembre 2018. Quando si tratti di opinioni rese fuori dalle sedi parlamentari, e sempre che di opinioni si tratti e non, ad esempio, di insulti o minacce, la giurisprudenza costituzionale ha considerato indici rivelatori dell'esistenza della connessione con l'esercizio delle funzioni parlamentari la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nell'esercizio di attività parlamentare tipica e la sostanziale contestualità temporale fra tale ultima attività e l'attività esterna. In tali circostanze, infatti, pur nell'ineliminabile diversità degli strumenti e del linguaggio adoperato, le opinioni rese fuori dalle sedi vogliono dar conto del significato dell'attività compiuta nell'esercizio del mandato. Ciò non toglie che anche ad opinioni non connesse ad atti parlamentari possa essere applicato l'art. 68, primo comma, Cost., quando sia evidente e qualificato il nesso con l'esercizio della funzione parlamentare. In eventualità del genere, lo scrutinio della Corte deve essere particolarmente rigoroso, in ragione dei contrapposti interessi costituzionali e per evitare che l'immunità si trasformi in privilegio. Deve trattarsi, dunque, di opinioni funzionali all'esercizio del mandato parlamentare e della rappresentanza della Nazione, improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica e della denuncia politica, in specie quando questi non siano a loro volta parlamentari.

10 ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata